

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 473 del 15/04/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

ISTANZA CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS. 26.3.2001, N. 151 E S.M.I., DELLE DIPENDENTI B.E. E B.M.T. – COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – INFERMIERE (CAT D) - A TEMPO INDETERMINATO.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Atteso che le sottoelencate dipendenti, con propria istanza hanno chiesto di poter usufruire di un periodo di congedo ai sensi dell'art 42 c.5 del D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 e s.m.i. per assistere il proprio familiare convivente, portatore di handicap in situazione di gravità accertata, a decorrere dalla data di seguito riportata:

- B.E. - Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D) a tempo indeterminato - assegnata al P.O. di Somma Lombardo, con istanza pervenuta in data 20.03.2019 prot. n. 13161/19, ha chiesto di poter assistere il proprio marito convivente A.D., per un ulteriore periodo dall'08.04.2019 e sino a tutto il 23.09.2019;
- B.M.T. – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (Cat. D) a tempo indeterminato - assegnata al P.O. di Gallarate, con propria istanza pervenuta in data 18.03.2019 prot. n. 12530/19, ha chiesto di poter assistere la propria madre convivente N.G., a decorrere dal 15.04.2019 al 31.05.2019 compreso;

Richiamato l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 26/3/2001 come modificato da ultimo dall'art. 4 del D.Lgs. 18/07/2011, n. 119;

Considerato che la situazione di gravità nei confronti di A.D. è stata riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 dalla Competente Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap riunitasi in data 17.12.2018 con revisione a gennaio 2021, come da documentazione allegata agli atti;

Considerato, altresì, che la situazione di gravità nei confronti di N.G. è stata riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 dalla Competente Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, in data 18.05.2017 senza previsione di revisione;

Verificato che le succitate dipendenti hanno diritto di fruire dei benefici previsti dall'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. laddove è previsto che durante la fruizione del congedo l'avente diritto non possa fruire dei benefici di cui all'art. 33 della Legge n. 104/92 e s.m.i., né alcun altro soggetto ne possa beneficiare;

Tenuto conto che la Sig.ra B.E. e la Sig.ra B.M.T., con proprie dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 art. 47 hanno rispettivamente attestato di essere gli unici familiari richiedenti i benefici previsti dall'art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 e dall'art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i., per i rispettivi conviventi;

Atteso che le sotto indicate dipendenti ai sensi della sopra citata normativa hanno usufruito del citato congedo per giorni pari a:

- B.E. 147 giorni;
- B.M.T. 30 giorni;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Dato atto che le disposizioni vigenti sopra richiamate prevedono che:

- “il congedo fruito ai sensi dell’art. 42 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa“ (pari a giorni 731);
- “durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,.....; l’indennità spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dal 2011, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità”
- “il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”;

Verificato che con il presente provvedimento il sopra citato limite non risulterà superato in quanto complessivamente la dipendente, Sig.ra B.E. avrà fruito di 323 giorni di congedo, mentre la dipendente, Sig.ra B.M.T. avrà usufruito di 77 giorni di congedo;

Vista:

- la circolare I.N.P.D.A.P. n. 22 del 28/12/2011 avente ad oggetto: “Art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, del decreto legislativo 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap” in cui tra l’altro si specifica che l’importo dell’indennità rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell’Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3/02/2012 con la quale si forniscono, tra l’altro, precisazioni in merito al trattamento spettante al dipendente durante il congedo per l’assistenza alla persona con disabilità;
- la circolare INPS n. 6 del 25.01.2019 con la quale si comunica che, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2019, l’importo pari a € 48.495,38 che arrotondato all’unità di euro, è pari a € 48.495,00.

Visto il parere favorevole del Dirigente S.C. SITRA, dal Responsabile SITRA del P.O. di Somma Lombardo e del Responsabile SITRA del P.O. di Gallarate, in ordine alle richieste delle dipendenti acquisite agli atti d’ufficio;

Vista la proposta n. 490/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane,

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 490/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - per le motivazioni esposte in premessa di concedere un periodo di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., alle sottoindicate dipendenti dalla data a fianco di ciascuno indicata:

- B.E. - Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) a tempo indeterminato - assegnata al P.O. di Somma Lombardo, a far data dall'08.04.2019 e sino a tutto il 23.09.2019;
- B.M.T. – Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) a tempo indeterminato - assegnata al P.O. di Gallarate, a far data dal 15.04.2019 e sino a tutto il 31.05.2019;

2° - di precisare che durante tale congedo alle sunnominate spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione nei limiti previsti dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla circolare INPDAP n. 22 del 28/12/2011, nonché della circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012;

3° - di precisare, inoltre, che il periodo di congedo concesso non è valutabile ai fini del T.F.S. né del T.F.R. ed inoltre non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

4° - di incaricare la S.C. Risorse Umane dei controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000 in ordine alle dichiarazioni prodotte dalle dipendenti in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati;

5° - di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento alle dipendenti di che trattasi, al Direttore SC SITRA, al Responsabile SITRA del PO di Somma Lombardo, al Responsabile SITRA del PO di Gallarate e alla Direzione Territoriale del Lavoro;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

6° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente